

COMUNE DI ALZATE BRIANZA
Provincia di Como

STUDIO DEL RETICOLO IDRICO MINORE
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI DELLO STER

OTTOBRE 2011



Indice

TITOLO I.	AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ E DEFINIZIONI	3
Articolo 1.	Ambito di applicazione	3
Articolo 2.	Finalità ed obiettivi	4
Articolo 3.	Definizioni.....	5
Articolo 4.	Regime giuridico dei terreni in rapporto pertinenziale al demanio idrico.....	10
Articolo 5.	Competenze relative alla manutenzione dei corsi d'acqua	11
TITOLO II.	FASCE DI RISPETTO.....	12
Articolo 6.	Tipologia.....	12
Articolo 7.	Modalità di misura	13
TITOLO III.	OPERE E ATTIVITÀ VIETATE O SOGGETTE A NULLA OSTA IDRAULICO, AUTORIZZAZIONE AI SOLI FINI IDRAULICI O CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE.....	15
Articolo 8.	Definizioni.....	15
Articolo 9.	Alveo: opere e attività consentite	15
Articolo 10.	Alveo: opere e attività vietate	16
Articolo 11.	Fascia di rispetto 1 : opere e attività consentite	16
Articolo 12.	Fascia di rispetto 1 : opere e attività vietate	17
Articolo 13.	Fascia di rispetto 2: opere e attività consentite	17
Articolo 14.	Fascia di rispetto 2: opere e attività vietate	17
TITOLO IV.	DISCIPLINA DEGLI SCARICHI	18
Articolo 15.	Definizione	18
Articolo 16.	Criteri generali.....	18
Articolo 17.	Scarichi sul suolo	18
Articolo 18.	Controllo delle autorizzazioni	19
Articolo 19.	Modifica delle condizioni che danno luogo agli scarichi.....	19
Articolo 20.	Rilascio dell'autorizzazione comunale	19
Articolo 21.	Caratteristiche progettuali	20
Articolo 22.	Calcolo portate convogliabili allo scarico.....	20
TITOLO V.	DISCIPLINA DEGLI ATTRAVERSAMENTI	21
Articolo 23.	Definizione	21
Articolo 24.	Rilascio dell'autorizzazione comunale	21
Articolo 25.	Caratteristiche progettuali	22
TITOLO VI.	DISCIPLINA DELLE DERIVAZIONI	22
Articolo 26.	Definizione	22
Articolo 27.	Rilascio dell'autorizzazione	22
TITOLO VII.	CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA	23
TITOLO VIII.	DISCIPLINA DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA	23
Articolo 28.	Definizione	23

Articolo 29.	Rilascio dell'autorizzazione	24
Articolo 30.	Caratteristiche progettuali	24
Articolo 31.	Rilascio di autorizzazioni particolari	25
TITOLO IX.	PROCEDURE DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER CASI PARTICOLARI	25
Articolo 32.	Rilascio di autorizzazioni per il reticolo minore con ruolo di confine comunale	25
Articolo 33.	Nulla osta per occupazione occasionale	25
TITOLO X.	NORME SPECIALI	25
Articolo 34.	Convenzioni con i comuni limitrofi	25

TITOLO I. AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ E DEFINIZIONI

Articolo 1. Ambito di applicazione

Le presenti norme disciplinano:

- ◆ le modalità d'uso del demanio idrico collegato al reticolo minore;
- ◆ le modalità d'uso delle aree afferenti al demanio idrico collegato al reticolo minore;
- ◆ la realizzazione di opere nel demanio idrico collegato al reticolo minore;
- ◆ la realizzazione di opere nelle aree afferenti al demanio idrico collegato al reticolo minore;
- ◆ gli scarichi idrici relativamente alla sola quantità di acque recapitate nel corpo ricevitore appartenente al reticolo minore.

L'ambito territoriale d'applicazione delle presenti norme è quello del territorio comunale di Alzate Brianza (CO), limitatamente alle aree afferenti al demanio idrico collegato al reticolo minore, inclusi i corsi d'acqua con ruolo di confine. Per questi ultimi si dovrà fare riferimento anche ai contenuti della convenzione da sottoscrivere con i comuni limotrofi.

Fanno parte del **reticolo idrico principale** del comune di Alzate Brianza i seguenti corsi d'acqua:

Toponimo ufficiale	Coordinate chilometriche punto di monte	Coordinate chilometriche punto di valle
Torrente Terrò	1512298 - 5068310	1513054 - 5066777

Fanno parte del **reticolo idrico minore** del comune di Alzate Brianza i seguenti corsi d'acqua:

Toponimo ufficiale o denominazione non ufficiale	Coordinate chilometriche punto di monte	Coordinate chilometriche punto di valle
Fosso Torrino	1513048 - 5069591	1512932 - 5069319
Roggia Lubiana	1512746 - 5069533	1513962 - 5066614
Roggia Fabbrica Durini	1515578 - 5067201	1516576 - 5067501
Roggia senza nome A	1513720 - 5066966	1513949 - 5066707
Roggia senza nome B	1516477 - 5067694	1516525 - 5067474
Roggia senza nome C	1516478 - 5067694	1516527 - 5067473
Valletto senza nome A	1512949 - 5068068	Intub. 1513513 - 5068169
Valletto senza nome B	1513212 - 5067790	Intub. 1513389 - 5068221

Toponimo ufficiale o denominazione non ufficiale	Coordinate chilometriche punto di monte	Coordinate chilometriche punto di valle
Valletto senza nome C	1513628 - 5066741	1513714 - 5066814
Valletto senza nome D	1513387 - 5066730	1513179 - 5066405
Valletto senza nome E	1513254 - 5066851	1513180 - 5066759
Valletto senza nome F	1513163 - 5066934	1513052 - 5066786
Valletto senza nome G	1513049 - 5067472	1512829 - 5067197
Valletto senza nome H	1512842 - 5067532	1512756 - 5067279
Valletto senza nome I	1512672 - 5067658	1512594 - 5067532

Articolo 2. Finalità ed obiettivi

Attraverso l'applicazione delle presenti norme, si vuole garantire un livello di sicurezza adeguato riguardo ai fenomeni di dissesto idraulico–idrogeologico e favorire la fruizione e riqualificazione ambientale delle aree afferenti al demanio idrico collegato al reticolo idrografico. Questo attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici ed ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali, con particolare attenzione a quelle degradate, anche attraverso usi ricreativi.

Limitatamente al reticolo idrografico, le finalità richiamate sono perseguite mediante:

- 1) l'adeguamento della pianificazione urbanistico – territoriale;
- 2) la definizione del quadro del rischio idraulico ed idrogeologico;
- 3) la costituzione di vincoli, di prescrizioni, di incentivi e di destinazioni d'uso del suolo in relazione al diverso grado di rischio;
- 4) l'individuazione di linee guida per il recupero naturalistico ed ambientale, nonché per la tutela ed il recupero di valori monumentali, paesaggistici ed ambientali presenti e/o la riqualificazione delle aree degradate;
- 5) l'individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche edilizi, che determinino rischi idrogeologici, anche con finalità di rilocalizzazione;
- 6) la moderazione delle piene, la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, con specifica attenzione alla valorizzazione della naturalità delle aree;
- 7) la definizione delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti, in funzione del grado di sicurezza compatibile e del loro livello di efficienza ed efficacia;
- 8) la definizione di nuovi sistemi di difesa, ad integrazione di quelli esistenti, con funzioni di controllo dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto, in relazione al grado di sicurezza da conseguire.

Articolo 3. Definizioni

Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche⁽¹⁾.

Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento⁽¹⁾.

Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato⁽¹⁾.

Acque sotterranee: le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo⁽¹⁾.

Agglomerato: area in cui la popolazione, ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale⁽¹⁾.

Alveo: tutto quanto riguarda la sede di scorrimento preferenziale delle acque e con limite determinato dall'altezza della piena ordinaria o, nel caso di corsi d'acqua arginati, il limite del piede arginale esterno.

Area inondabile: porzione della regione fluviale compresa tra l'alveo di piena e il limite dell'area inondabile per una piena straordinaria di assegnato tempo di ritorno; sotto l'aspetto idraulico l'area svolge in piena funzioni di invaso e laminazione ma è scarsamente contribuente al moto. La delimitazione è normalmente costituita da rilievi morfologici naturali a quote superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena considerata⁽²⁾.

Area inondabile per tracimazione o rottura degli argini maestri: porzione di territorio inondabile per cedimento delle opere di ritenuta. E' delimitata da rilievi morfologici naturali o da elementi artificiali presenti sul territorio (rilevati, insediamenti)⁽²⁾.

Arginature: complesso delle opere eseguite lungo un corso d'acqua e realizzate per il contenimento delle piene⁽²⁾.

Argine: struttura di forma trapezoidale che ha la funzione di contenere le piene di un corso d'acqua⁽²⁾.

Autorizzazione: provvedimento con il quale l'Autorità, l'Ente od il Concessionario ha solo il compito di rimuovere un limite posto dalla legge all'esercizio di un diritto che già appartiene ad altri soggetti (pubblici o privati). L'autorizzazione è l'atto di consenso che gli altri soggetti richiedono per svolgere un'attività che la legge ha individuato come socialmente pericolosa, dimostrando quindi di svolgere l'attività senza danno per il pubblico interesse. Deve essere rilasciata obbligatoriamente se le norme sono rispettate (non vi è discrezionalità da parte dell'Autorità competente). Fatto salvo pattuizioni speciali, non può essere revocata⁽⁴⁾.

Bacino idrografico: il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente; qualora un territorio possa essere allagato dalle acque di più corsi d'acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografico in cui il bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore⁽³⁾.

Bacino imbrifero: porzione di territorio nella quale si raccolgono naturalmente le acque piovane che alimentano un fiume o un torrente⁽²⁾.

Cassa (di colmata): zona soggetta al riempimento d'acque torbide, destinate a sedimentare e a colmarla⁽²⁾.

Coefficiente d'Afflusso: rapporto tra il volume d'acqua affluito alla rete ed il volume piovuto⁽²⁾.

Coefficiente di Deflusso: rapporto tra il volume d'acqua defluito e quello affluito alla rete⁽²⁾.

Coefficiente Udometrico: portata massima proveniente da un ettaro di terreno⁽²⁾.

Concessione: provvedimento con il quale l'Autorità competente, a propria discrezione, permette ad altri soggetti (pubblici o privati) di esercitare un diritto che questi ultimi non hanno, ovvero la concessione è discrezionale (dipende soltanto dall'Autorità se concederla o meno) ed è revocabile per ragioni di interesse pubblico⁽⁴⁾.

Corso d'acqua: tutto quanto riguarda sia la sede di scorrimento delle acque (alveo), che il complesso fluviale generale costituito da "sponde", "argini", ecc., secondo una varia terminologia che concorre ad individuare il concetto geografico di fiume, torrente ed altro⁽⁵⁾. Si identificano quindi corsi d'acqua naturali o seminaturali (come fiumi, torrenti, rii, ecc.) o corsi d'acqua artificiali (come i canali di bonifica, industriali, navigabili, reti di scolo, ecc.), fatta però esclusione dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di acque reflue urbane e di acque reflue industriali⁽⁶⁾.

Demanio idrico: appartengono al demanio idrico tutte le acque sotterranee e superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne, con esclusione delle acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne. La raccolta delle acque in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli, o di singoli edifici, è libera e non soggetta a licenza o concessione di derivazione, ferma l'osservanza delle norme edilizie, di sicurezza, e di altre norme speciali per la realizzazione dei relativi manufatti⁽⁷⁾.

Difesa idraulica: combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative aventi la finalità di difendere il territorio (di pianura) da allagamenti e ristagni di acque comunque generati, onde consentire in via ordinaria l'utilizzo produttivo e residenziale del territorio. Fanno parte delle suddette azioni le attività di vigilanza, gestione, manutenzione (ordinaria) delle opere di bonifica, nonché le connesse attività di studio, ricerca e progettazione miranti ad adeguare tali opere ai livelli di sicurezza richiesti dall'assetto territoriale produttivo ed urbanistico⁽²⁾.

Fasce di rispetto del demanio idrico: aree afferenti al demanio idrico che, per ragioni di interesse generale o di tutela della pubblica incolumità (ovvero mantenimento dell'efficienza del corso d'acqua) o di conservazione e protezione dei caratteri naturali fondamentali dei corsi d'acqua e delle relative pertinenze, sono sottratte al libero intervento dell'uomo e poste sotto il controllo delle amministrazioni pubbliche competenti⁽²⁾.

Fognature separate: la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia⁽¹⁾.

Inquinamento: lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque⁽¹⁾.

Magra ordinaria: livello o portata di magra in una sezione di un corso d'acqua che uguaglia o supera nel 75% dei casi i minimi livelli o le minime portate annuali verificatisi nella stessa sezione⁽⁸⁾.

Nulla osta: provvedimento con il quale l'Autorità, l'Ente od il Concessionario verifica che non vi siano elementi ostativi per svolgere un'attività senza danno per il pubblico interesse. Deve essere rilasciata obbligatoriamente se non vi sono elementi ostativi e siano garantite le esigenze di pubblico interesse. Fatto salvo pattuizioni speciali, non può essere revocata⁽⁴⁾.

Opere di bonifica: ⁽²⁾

- ◆ opere di presidio e difesa idrogeologica poste sulle pendici, eventualmente connesse al reticolo delle acque superficiali;
- ◆ opere pubbliche di approvvigionamento, sollevamento, regolazione e distribuzione delle acque irrigue;
- ◆ opere pubbliche finalizzate ad assicurare la funzionalità della rete scolante del territorio, incluse le aste del reticolo minore, le connesse opere e manufatti di regolazione e difesa, gli impianti idrovori, le infrastrutture necessarie per il funzionamento e lo svolgimento delle attività di vigilanza;
- ◆ le opere private obbligatorie necessarie per la funzionalità delle opere pubbliche.

Piena ordinaria: livello o portata di piena in una sezione di un corso d'acqua che, rispetto alla serie storica dei massimi livelli o delle massime portate annuali verificatisi nella stessa sezione, è uguagliata o superata nel 75% dei casi⁽⁸⁾.

Rete fognaria: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane⁽¹⁾.

Reticolo di bonifica: corsi d'acqua artificiali e/o naturali, strettamente interconnessi con prevalenti funzioni di irrigazione e di difesa idraulica di bonifica la cui manutenzione e gestione è affidata ad appositi consorzi. Tale definizione, per quanto compatibile, si applica anche a fiumi e canali navigabili, ad opere per lo stabilimento ed esercizio di molini ed opifici, o sui canali di derivazione di acque superficiali per qualsiasi altro utilizzo previsto dalla normativa vigente.

Reticolo idrografico: complesso di corsi d'acqua, sia appartenenti al reticolo minore, che al reticolo principale che al reticolo di bonifica⁽⁹⁾.

Reticolo minore: corsi d'acqua non appartenenti al reticolo principale o gestiti da consorzi di bonifica/irrigazione, con alveo morfologicamente evidente, nei quali sia presente o potenzialmente presente acqua in caso di eventi meteorici intensi. Ove ne ricorrano motivate condizioni, i vincoli apposti con le presenti norme sono prolungati lungo gli impluvi, anche fino alla linea di spartiacque⁽⁹⁾.

Reticolo principale: corsi d'acqua che possiedono i requisiti elencati nella d.g.r. 22 Dicembre 1999, n. VI/47310⁽¹⁰⁾, integrati dagli ulteriori criteri riportati nell'allegato A della d.g.r. 25 gennaio 2002, n. VII/7868⁽¹¹⁾. L'identificazione del reticolo principale è stata effettuata dalle strutture dell'ex Genio Civile (ora Struttura Sviluppo Del Territorio).

Scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e già autorizzati⁽¹⁾.

Scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione⁽¹⁾.

Trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni del presente decreto⁽¹⁾.

Valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo⁽¹⁾.

NOTE

- 1 Definizione tratta dal Dlgs 11 maggio 1999, n. 152, "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" e successive modifiche.
- 2 Definizione adottata nelle presenti norme.
- 3 Definizione tratta dalla L. 18 maggio 1989, n.183, "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo".
- 4 Definizione adottata nelle presenti norme e tratta da letteratura tecnico – giuridica.
- 5 Definizione ricavata dal parere del Consiglio di Stato del 14 novembre 1990 richiesto dalla Regione Lombardia.
- 6 Definizione ricavata dalla Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n. 48 del 21 febbraio 1977.
- 7 Definizione ricavata dalla Legge 5 gennaio 1994, n. 36, "Disposizioni in materia di risorse idriche" e dal D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche".
- 8 Definizione tratta da "Memorie e studi idrografici", Ministero LL.PP., Consiglio Superiore LL.PP., Servizio Idrografico, 1928.
- 9 Definizione adottata nelle presenti norme. Per l'individuazione del reticolo minore si sono utilizzati i criteri stabiliti dalla D.G.R. VII/7868, integrati dalle normative di riferimento.

10 D.G.R. 22 Dicembre 1999, n. VI/47310 (sintesi)

...omiss

1. Devono essere inseriti negli elenchi del reticolo principale tutti i corsi d'acqua sui quali già prima dell'entrata in vigore della L.R. 34/1998 e del D.P.R. 238/1999 era consuetudine svolgere, da parte degli uffici del Genio Civile, le funzioni di Polizia Idraulica secondo le disposizioni del R.D. 523/1904 e precisamente quelli che possiedono almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - a) Corsi d'acqua già iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
 - b) Corsi d'acqua anche non iscritti su cui sono state eseguite opere idrauliche da parte di Enti Pubblici;
 - c) Corsi d'acqua oggetto di derivazioni e/o attingimenti;
 - d) Corsi d'acqua non iscritti su cui sono già state rilasciate autorizzazioni di polizia idraulica, avendone riconosciuto la caratteristica di acque pubbliche.

11 D.G.R. 25 gennaio 2002, n. VII/7868 (sintesi)

Nel reticolo principale sono inseriti i corsi d'acqua che presentano le seguenti caratteristiche:

1. Significatività dei bacini: bacini sottesi da corsi d'acqua di lunghezza superiore ai 2 km;
2. Particolarità di corsi d'acqua di lunghezza inferiore ai 2 km: caratterizzati da rilevanti problematiche idrauliche o idrogeologiche o siano interessati da interventi idraulici o di versante particolarmente significativi, in essi siano presenti opere di sbarramento di cui alla L.R. 8/1998 o, comunque, siano oggetto di significative autorizzazioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico;
3. Significatività dei corsi d'acqua totalmente compresi nel territorio di un comune o che fungono da confine: solo se interessati da interventi idraulici o di versante particolarmente significativi, in essi siano presenti opere di sbarramento di cui alla L.R. 8/98 o, comunque, siano oggetto di significative autorizzazioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico;
4. Individuabilità dei tratti costituenti il reticolo principale: deve essere possibile individuare sul territorio, il punto di inizio e la foce/sbocco;
5. Visibilità in cartografia dei limiti che definiscono il reticolo principale: i punti che delimitano il reticolo principale devono anche essere rappresentati sulla CTR in scala 1:10.000;
6. Congruenza con i limiti di definizione dei laghi principali: i corsi d'acqua significativi che rappresentano i principali immissari ed emissari dei maggiori laghi lombardi devono essere definiti per quanto riguarda il punto di immissione e quello di emissione, in congruenza con i limiti amministrativi con cui vengono delimitati i laghi stessi ai fini delle competenze di trasporto lacuale.

Articolo 4. Regime giuridico dei terreni in rapporto pertinenziale al demanio idrico

La legge n° 36 del 05 gennaio 1994 ed il D.P.R. n° 238 del 18 febbraio 1999 hanno assegnato al Pubblico Demanio tutte le acque, sia esse presenti sul suolo che nel sottosuolo.

La modifica del regime giuridico dell'acqua non ha però prodotto alcuna modifica alla condizione giuridica dei terreni sui quali il bene demaniale "acqua" scorre o è presente.

Per quanto riguarda gli **alvei**, si possono quindi avere due differenti tipi di regime giuridico:

1. appartenenti al Demanio Idrico dello Stato: si tratta di terreni iscritti alla partita catastale "particelle esenti da estimo" per la presenza di acqua e per i quali la planimetria catastale non riporta alcun numero di mappale che permetta l'identificazione del proprietario;
2. appartenenti a persone fisiche o giuridiche: si tratta di terreni di proprietà di persone fisiche o giuridiche su cui l'acqua demaniale giace o scorre. I proprietari hanno il diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo di tali terreni, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. Si identificano sulla planimetria catastale con un numero di mappale che permette l'identificazione dell'intestatario.

Per quanto riguarda i terreni compresi nelle **fasce di rispetto** dei corsi d'acqua, tranne nel caso particolare in cui appartengano al demanio fluviale, sono beni immobili i cui proprietari hanno il diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.

I vincoli relativi ad alvei e fasce di rispetto riferiti al reticolo idrico minore sono:

- ◆ riportati nelle presenti norme;
- ◆ imposti per lo stretto rapporto pertinenziale con il demanio idrico;
- ◆ imposti per ragioni di interesse generale o di tutela della pubblica incolumità (ovvero mantenimento dell'efficienza del corso d'acqua);
- ◆ finalizzati a fornire un più alto grado di protezione e tutela per il demanio idrico;
- ◆ finalizzati alla conservazione e alla protezione dei caratteri naturali fondamentali dei corsi d'acqua e delle relative pertinenze.


Articolo 5. Competenze relative alla manutenzione dei corsi d'acqua

Così come disposto dalla normativa vigente (Artt.915/916/917 C.c., Art.12 R.D 523/1904) le opere di manutenzione di sponde ed argini dei corsi d'acqua (pulizia, riparazioni, ricostruzioni, rimozioni di ingombri, ecc.) e le opere di difesa dei fondi dai corsi d'acqua sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti.

La manutenzione dell'alveo di piena ordinaria rimane a carico dell'Autorità Idraulica competente (Comune per il reticolo minore e Regione per il reticolo principale).

Nel caso la distruzione degli argini, il franamento delle sponde e la variazione o l'ingombro del corso delle acque derivino dall'incuria di un proprietario, le spese di conservazione, di ricostruzione o di riparazione gravano esclusivamente sul proprietario stesso.

Per quanto riguarda le definizioni di sponda ed alveo si riporta di seguito un disegno schematico che esemplifica l'assetto morfologico fluviale.



TITOLO II. FASCE DI RISPETTO

Articolo 6. Tipologia

Nell'ambito del presente documento sono state individuate le fasce di rispetto dei corsi d'acqua inclusi nel reticolo minore, caratterizzate da un determinato grado di controllo e da una specifica disciplina. Le fasce di rispetto, come richiesto dalla d.g.r. di riferimento, sono state riportate sugli elaborati grafici «Individuazione del reticolo minore e fasce di rispetto dei corsi d'acqua» redatti alla scala 1:2.000.

L'individuazione delle fasce di rispetto è stata ottenuta essenzialmente sulla base dei seguenti elementi:

- valutazione puntuale sul terreno dello stato dell'alveo e delle aree limitrofe (aree soggette a fenomeni erosivi o dissesti, di divagazione dell'alveo, aree necessarie per consentire l'accessibilità al corso d'acqua per la sua manutenzione, fruizione e riqualificazione)
- analisi storica qualitativa degli eventi di piena (aree storicamente soggette ad e-sondazioni).

Le fasce di rispetto individuate sono le seguenti:

- 1) **Fascia di rispetto 1:** è collocata in adiacenza all'alveo, è sempre presente, ha larghezza minima di cinque metri per i corsi d'acqua a cielo libero (a partire dal piede arginale esterno o dalla sommità della sponda incisa) e di quattro metri per i corsi d'acqua tominati (a partire dal limite esterno della tubazione). Essa è individuata col fine di tutela della pubblica incolumità e di accessibilità per lavori di manutenzione, fruizione e riqualificazione del corso d'acqua. Questa fascia comprende uno o più dei seguenti elementi:
 - ◆ aree di stretta pertinenza fluviale, individuate con criterio geomorfologico, da mantenere a disposizione per consentire l'accesso durante interventi di manutenzione del corso d'acqua e per la realizzazione di interventi di difesa idraulica;
 - ◆ aree non idoneamente protette da interventi di difesa idraulica e per questo soggette a fenomeni di erosione spondale o franamenti.
 - ◆ aree inondabili, o potenzialmente inondabili, in occasione di eventi meteorici particolarmente intensi, individuate con criteri geomorfologici.
- 2) **Fascia di rispetto 2:** collocata esternamente alla precedente, può essere assente, non ha ampiezza minima ed è individuata in base a ragioni di interesse di pubblica incolumità. Questa fascia comprende:
 - ◆ aree inondabili, o potenzialmente inondabili, in occasione di eventi meteorici eccezionali, individuate con criteri geomorfologici.

Articolo 7. Modalità di misura

L'ampiezza di ogni fascia di rispetto deve essere ricavata sulle tavole grafiche «Individuazione del reticolo minore e fasce di rispetto dei corsi d'acqua». La misura deve essere effettuata dalla mezzeria della linea azzurra che rappresenta i corsi d'acqua alla mezzeria delle linee di colore magenta o verde che rappresentano i limiti esterni delle due fasce di rispetto.


Tali misure devono essere riportate sul terreno a partire **dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa** (d.g.r. 25 gennaio 2002, punto 5.1 dell'Allegato B).

Secondo la modalità di cui al paragrafo precedente, l'ampiezza minima della fascia di rispetto 1 risulta essere pari a 5 m per i corsi d'acqua a cielo libero e di 4 metri per quelli tombinati.


L'ampiezza massima della fascia di rispetto 1 è stata proposta pari a 10 m.

L'ampiezza della fascia di rispetto 2 e della fascia di rispetto 1 nel caso di ampiezze maggiori di 4/5 metri, è stata definita sulla base della necessità di pubblica incolumità e di salvaguardia ambientale.


Per esemplificare le modalità di misurazione delle fasce di rispetto citate, si riportano alcuni disegni schematici (non in scala) rappresentativi delle situazioni presenti sul territorio comunale.



ALVEO POCO INCISO



ALVEO MOLTO INCISO



ALVEO CON ARGINI IN RILEVATO

TITOLO III. OPERE E ATTIVITÀ VIETATE O SOGGETTE A NULLA OSTA IDRAULICO, AUTORIZZAZIONE AI SOLI FINI IDRAULICI O CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE

Articolo 8. Definizioni

- ◆ Nulla osta idraulico: sono soggette a nulla osta idraulico tutte le opere e le attività realizzate in fascia di rispetto che non comportano interferenze con il regime idrico superficiale. Per tali opere non è previsto il pagamento di un canone annuo di polizia idraulica.
- ◆ Autorizzazione ai soli fini idraulici: sono soggette ad autorizzazione ai soli fini idraulici tutte le opere e le attività realizzate in fascia di rispetto o in alveo non demaniale che comportano interferenze con il regime idrico superficiale. Per tali opere è previsto il pagamento di un canone annuo di polizia idraulica, come riportato al Titolo VIII. L'Autorizzazione ai soli fini idraulici comporta l'emanazione di un apposito decreto e la stipula di un relativo disciplinare tra il richiedente e l'Amministrazione comunale.
- ◆ Concessione per occupazione di area demaniale: sono soggette a concessione per occupazione di area demaniale tutte le opere e le attività realizzate in alveo demaniale che comportano occupazione di aree demaniali e tutte le opere e le attività realizzate in fascia di rispetto che precludono o rendono difficoltoso l'utilizzo o il transito sulle aree demaniali sottese. Indicativamente ricadono in tale categoria gli attraversamenti aerei con altezza dall'alveo inferiore a 6 m. Per tali opere è previsto il pagamento di un canone annuo di polizia idraulica, come riportato al Titolo VII. La Concessione per occupazione di area demaniale comporta l'emanazione di un apposito decreto e la stipula di un relativo disciplinare tra il richiedente e l'Amministrazione Comunale, che deve essere esposto all'Albo Pretorio per un periodo di 15 giorni.

Articolo 9. Alveo: opere e attività consentite

Sono consentite, previo rilascio di concessione e pagamento di canone annuale per occupazione area demaniale:

- ◆ Opere di regimazione, difesa e sistemazione idraulica (briglie, argini, scogliere, pennelli, ecc.) che non modifichino o riducano il regolare deflusso delle acque o possano creare danni a monte o a valle dell'alveo stesso;
- ◆ Opere di derivazione di acque superficiali;
- ◆ Opere di attraversamento (ponti, passerelle pedonali, strade per piste ciclabili, guadi, sottopassi pedonali, ecc.) che non comportino una riduzione della sezione dell'alveo;
- ◆ Opere per lo scarico di acque in alveo.

Articolo 10. Alveo: opere e attività vietate

Sono vietati:

- ◆ Nuove edificazioni o ampliamenti di edifici esistenti;
- ◆ Opere per tombinatura e copertura dei corsi d'acqua ai sensi dell'Art. 41 del D.L. 152/99 e del relativo regolamento di applicazione regionale (non ancora emanato);
- ◆ Restrizioni della sezione dell'alveo;
- ◆ Attività e opere che non rientrano in quelle consentite dall'articolo 9.

Per quanto non compreso, si fa riferimento al Codice Civile ed in particolare agli articoli 868, 915, 916 e 917.

Articolo 11. Fascia di rispetto 1 : opere e attività consentite

Nella fascia di rispetto 1 sono consentite, previa autorizzazione comunale:

- ◆ Opere di regimazione, difesa e sistemazione idraulica (briglie, argini, scogliere, pennelli, ecc.) che non modificano o riducano il regolare deflusso delle acque o possano creare danni a monte o a valle dell'alveo stesso;
- ◆ Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua e delle opere di regimazione, difesa e sistemazione idraulica;
- ◆ Opere per lo scarico di acque in alveo;
- ◆ Opere di derivazione di acque superficiali;
- ◆ Opere di attraversamento (ponti, passerelle pedonali, strade per piste ciclabili, guadi, sottopassi pedonali, ecc.) che non comportino una riduzione della sezione dell'alveo;
- ◆ Recinzioni mobili;
- ◆ Ristrutturazione e realizzazione di infrastrutture lineari a rete e relativi impianti, riferite a servizi pubblici (quali fognature, gasdotti, metanodotti, acquedotti, linee elettriche, linee telefoniche, ecc.), nel caso non sia possibile altra collocazione;
- ◆ Interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- ◆ Interventi di sistemazione idraulica;
- ◆ Interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- ◆ Interventi di demolizioni senza ricostruzione;
- ◆ Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo (vedi art. 31 L. n. 457 del 1978). Gli interventi sono ammessi solo per edifici ricadenti in fascia di rispetto costruiti prima del 1904 o dotati di rego-

lare nulla osta idraulico rilasciato dal competente ufficio del Genio Civile. La richiesta di autorizzazione idraulica dovrà essere accompagnata anche da una certificazione di compatibilità idraulica degli interventi in progetto.

Articolo 12. Fascia di rispetto 1 : opere e attività vietate

Nella fascia di rispetto 1 sono vietati:

- ◆ Nuove edificazioni o ampliamenti di edifici esistenti;
- ◆ Costruzione di pali e tralici asserviti a linee elettriche;
- ◆ Escavazione di pozzi;
- ◆ Recinzioni trasversali o longitudinali al corso d'acqua che impediscano l'accesso ed il transito ai mezzi di intervento;
- ◆ Modifiche morfologiche (scavi e/o riporti anche temporanei se non finalizzati a progetti di sistemazione idraulica);
- ◆ Piantumazioni di alberi e siepi e qualunque altra coltivazione che impediscano l'accesso ed il transito ai mezzi di intervento;
- ◆ Esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti non precedentemente autorizzate;
- ◆ Qualsiasi tipo di attività che comporti una presenza continuativa di persone o macchinari ad eccezione dei cantieri legati a lavori di sistemazione idraulica;
- ◆ Sradicamento delle ceppaie lungo le sponde, tranne nel caso di esecuzione di lavori di regimazione idraulica;
- ◆ Opere e attività che non rientrano in quelle consentite dall'art. 11.

Articolo 13. Fascia di rispetto 2: opere e attività consentite

- ◆ Gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- ◆ Gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
- ◆ Interventi di sistemazione idraulica.

Articolo 14. Fascia di rispetto 2: opere e attività vietate

- ◆ Nuove edificazioni;
- ◆ Riporti anche temporanei se non finalizzati a progetti di sistemazione idraulica;
- ◆ Gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile della capacità di invaso, salvo che questi interventi comportino un apprezzabile miglioramento delle funzioni idrauliche dell'alveo;
- ◆ L'installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti ivi incluse le discariche di qual-

siasi tipo sia pubbliche che private, il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere;

- ◆ Qualunque opera che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza a cui sono destinati gli argini, i loro accessori ed i manufatti ad essi attinenti.
- ◆ Tutte le attività che non rientrano in quelle consentite di cui all'art. 13.

TITOLO IV. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Articolo 15. Definizione

Per "scarico" si intende una qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Articolo 16. Criteri generali

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

Al comune compete l'autorizzazione agli scarichi esclusivamente sotto il profilo idraulico (quantitativo) delle acque recapitate nel corpo ricettore appartenente al reticolo minore.

L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove tra più entità sia costituito un Consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al Consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del Consorzio in caso di mancato rispetto dell'autorizzazione.

L'efficacia dell'autorizzazione comunale decorre dall'ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'articolo 45 del Dlgs 11 maggio 1999, n. 152 per quanto concerne gli aspetti qualitativi delle acque di scarico, e se ne attribuisce pari durata a decorrere dalla data di validità del provvedimento di cui all'articolo 45. L'autorizzazione comunale è preventiva rispetto a quella prevista dall'articolo 45 del citato Decreto legislativo.

Articolo 17. Scarichi sul suolo

Fatto salvo il rispetto dei limiti di accettabilità del corpo ricettore, da perseguire anche con opportune tecniche di laminazione delle portate di picco, ai fini di preservare nel tempo la continuità idrica dei corsi d'acqua è fatto divieto di effettuare scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo nelle aree incluse nelle fasce di rispetto del reticolo minore.

Articolo 18. Controllo delle autorizzazioni

Fatto salvo quanto previsto dal Capo III del D. lgs. 11 maggio 1999, n. 152, in materia di controlli da parte dell'Autorità competente sulla qualità delle acque scaricate (Amministrazione Provinciale), il Comune è l'autorità competente per il controllo degli scarichi sotto il profilo idraulico (quantitativo) delle acque recapitate nel corpo ricettore appartenente al reticolo minore.

Come stabilito dall'articolo 50 del D. lgs. 11 maggio 1999, n. 152, il soggetto incaricato del controllo è autorizzato ad eseguire le ispezioni ed i controlli necessari all'accertamento del rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Articolo 19. Modifica delle condizioni che danno luogo agli scarichi

Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.

Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche quantitative diverse, deve essere data comunicazione al Comune, il quale, verificata la compatibilità dal punto di vista quantitativo delle acque recapitate nel corpo ricettore, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.

Articolo 20. Rilascio dell'autorizzazione comunale

Fatto salvo il rispetto di eventuali altri obblighi attinenti la normativa edilizia, per l'ottenimento dell'autorizzazione comunale relativa all'aspetto della quantità di acque recapitate nel corpo ricettore appartenente al reticolo minore, il richiedente deve produrre opportuna documentazione tecnica che verifichi l'idoneità del corpo ricettore a smaltire la quantità di acqua scaricata. Tale verifica dovrà essere effettuata sia per scarichi di acque reflue domestiche od industriali (o miscuglio delle stesse, cioè acque reflue urbane), sia per acque meteoriche di dilavamento. La documentazione richiesta (3 copie) dovrà comprendere:

- ◆ Estratto della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 con indicata la localizzazione del nuovo scarico e la perimetrazione del bacino imbrifero sotteso dalla sezione di intervento;
- ◆ Estratto della mappa catastale con indicata la localizzazione del nuovo scarico;
- ◆ Planimetria dello stato di fatto a scala idonea;
- ◆ Disegni tecnici illustranti il progetto del manufatto di recapito a scala idonea (indicativamente 1:10), tenendo conto delle caratteristiche progettuali di cui al seguente articolo 19;
- ◆ Sezione trasversale in corrispondenza dell'opera;

- ◆ Profilo longitudinale dell'alveo per un tratto adeguato a monte e a valle dell'area di intervento;
- ◆ Verifica idraulica comprendente il calcolo della portata di massima piena prevedibile per un tempo di ritorno di almeno 100 anni e il calcolo della capacità di smaltimento dell'alveo in una o più sezioni significative;
- ◆ Documentazione fotografica;
- ◆ Relazione tecnica illustrante l'intervento.

Nel caso i manufatti di recapito fossero realizzati all'interno dell'alveo sarà necessario il pagamento all'Autorità idraulica competente (Comune) del canone annuo di occupazione di area demaniale

Articolo 21. Caratteristiche progettuali

- ◆ Lo scarico deve essere strutturato in modo da avvenire nella medesima direzione di flusso della corrente;
- ◆ Il progetto dovrà prevedere idonei accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare la formazione di turbolenze nel corpo ricettore e/o l'innescio di fenomeni erosivi di fondo o di sponda;
- ◆ Il manufatto di recapito deve essere compatibile con l'assetto delle difese idrauliche esistenti o programmate e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante;

Per ogni altra indicazione di carattere progettuale si rimanda alle indicazioni vigenti in materia ed alle disposizioni dell'Autorità idraulica competente.

Articolo 22. Calcolo portate convogliabili allo scarico

La determinazione della quantità complessiva di acqua collettata allo scarico dovrà avvenire con le seguenti modalità:

- ◆ Lo scarico di acque nere provenienti da agglomerati urbani o industriali in corpi idrici superficiali è concesso solo a seguito di un processo di depurazione. Il progetto del manufatto di depurazione darà indicazioni precise circa la portata di scarico;
- ◆ Per lo scarico da insediamenti isolati si dovrà determinare l'effettivo carico insediativo e calcolare successivamente le portate in base al consumo medio procapite di acqua potabile, pari a 350 litri/giorno per abitante equivalente;
- ◆ Per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento dovrà essere determinata la quantità di acqua da collettare in base ai parametri di possibilità climatica con tempo di ritorno di 100 anni. I coefficienti di deflusso si assumono pari ad 1 per le superfici coperte, lastricate od impermeabilizzate, ed a 0.3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate (L.R. 27 maggio 1985, n.62);
- ◆ Per gli scarichi di acque meteoriche provenienti da aree potenzialmente interessate da elementi inquinanti (ad esempio parcheggi, strade di grande traffico, piazzali per

stoccaggio di merci pericolose, ecc.) sarà necessario realizzare delle vasche di prima pioggia collegate alla pubblica fognatura. Si ricorda che sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti per ogni evento meteorico ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio.

Per ogni altra indicazione tecnico-progettuale si rimanda al "Piano regionale di risanamento delle acque – Criteri di pianificazione in rapporto alla gestione delle risorse idriche lombarde" redatto dalla Regione Lombardia, Settore Ambiente ed Ecologia.

TITOLO V. DISCIPLINA DEGLI ATTRAVERSAMENTI

Articolo 23. Definizione

Sono compresi nel termine "attraversamento" le seguenti tipologie di costruzioni (aeree e/o in subalveo): ponti, guadi/selciatoni, gasdotti, fognature, tubazioni e cunicoli di vario tipo, sifoni, infrastrutture a rete in genere (linee elettriche, telefoniche, ecc.), attraversamenti aerei quali teleferiche, seggiovie e funivie, ponti canali, ecc.

Articolo 24. Rilascio dell'autorizzazione comunale

Fatto salvo il rispetto di eventuali altri obblighi attinenti la normativa edilizia, per l'ottenimento dell'autorizzazione comunale relativa alla realizzazione di attraversamenti sul reticolo minore, il richiedente dovrà produrre opportuna documentazione tecnica in numero di 3 copie comprendente:

- ◆ Estratto della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 con indicata la localizzazione della nuova opera e la perimetrazione del bacino imbrifero sotteso dalla sezione di intervento;
- ◆ Estratto della mappa catastale con indicata la localizzazione della nuova opera;
- ◆ Planimetria dello stato di fatto a scala idonea;
- ◆ Disegni tecnici illustranti il progetto del manufatto di recapito a scala idonea, tenendo conto delle caratteristiche progettuali di cui al seguente articolo 23;
- ◆ Sezione trasversale in corrispondenza dell'opera;
- ◆ Profilo longitudinale dell'alveo per un tratto adeguato a monte e a valle dell'area di intervento;
- ◆ Verifica idraulica della sezione libera di deflusso dell'attraversamento comprendente il calcolo della portata di massima piena prevedibile per un tempo di ritorno di almeno 100 anni;
- ◆ Documentazione fotografica;
- ◆ Relazione tecnica illustrante l'intervento.

Articolo 25. Caratteristiche progettuali

Gli attraversamenti con luce superiore a 6 metri dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce *a* e *b*", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99).

Il progetto degli attraversamenti con luce inferiore a 6 metri dovrà essere accompagnato da adeguata relazione idrologico-idraulica, attestante che la sezione di deflusso è stata dimensionata per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e con un franco minimo di 1 metro. In casi particolari (corsi d'acqua di modesta entità, problemi di natura progettuale o morfologica, ecc.), dietro specifica richiesta di deroga opportunamente documentata, la sezione di deflusso potrà essere considerata pari a quella per una piena con tempo di ritorno di 100 anni aumentata del 25%, in modo da consentire un adeguato franco al deflusso delle acque di piena.

I manufatti di attraversamento, indipendentemente dalle loro dimensioni, non dovranno in ogni caso restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso, avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna, comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinali in alveo che riducano la sezione.

Per ogni altra indicazione di carattere progettuale si rimanda alle indicazioni vigenti in materia.

TITOLO VI. DISCIPLINA DELLE DERIVAZIONI

Articolo 26. Definizione

Per "derivazione" si intende l'insieme delle opere e manufatti realizzati per il prelievo di acque superficiali.

Articolo 27. Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione al prelievo dovrà essere rilasciata dall'Autorità competente (Amministrazione Provinciale).

Sarà necessario richiedere all'Autorità idraulica (Comune) l'autorizzazione alla realizzazione dei manufatti di presa. Nel caso tali opere siano realizzate all'interno dell'area demaniale, dovrà essere versato un canone annuo per occupazione di suolo pubblico.

Per quanto riguarda la documentazione tecnica per il rilascio dell'autorizzazione comunale sarà necessario allegare alla domanda:

- ◆ Estratto della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 con indicata la localizzazione della nuova opera;
- ◆ Estratto della mappa catastale con indicata la localizzazione della nuova opera;

- ◆ Planimetria dello stato di fatto a scala idonea;
- ◆ Disegni tecnici illustranti il progetto del manufatto di recapito a scala idonea;
- ◆ Documentazione fotografica;
- ◆ Relazione tecnica illustrante l'intervento.

TITOLO VII. CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA

Le opere afferenti ai corsi d'acqua e gli interventi su aree demaniali ricadenti all'interno delle seguenti tipologie:

- A. attraversamenti aerei;
- B. attraversamenti in sub-alveo;
- C. tombinature;
- D. transito di sommità arginale;
- E. rampe di collegamento agli argini di corsi d'acqua;
- F. sfalcio erbe – taglio piante;
- G. scarichi acque;
- H. casi particolari di occupazione di aree demaniali;

sono soggetti al pagamento di un canone annuo di polizia idraulica a seguito del rilascio della relativa Autorizzazione o Concessione.

Tali canoni sono riportati nell'allegato C della DGR N. 7/7868 del 25/01/2002 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO VIII. DISCIPLINA DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

Articolo 28. Definizione

Per "opere di sistemazione idraulica" si intende l'insieme delle opere aventi la finalità di difendere il territorio da allagamenti e ristagni di acque comunque generati e/o finalizzate ad assicurare la funzionalità della rete scolante del territorio stesso.

Tali opere possono essere suddivise in:

- Opere di regimazione: si tratta di opere finalizzate alla modifica della pendenza, alla stabilizzazione del fondo dell'alveo e alla riduzione della velocità della corrente.
- Opere di difesa: si tratta di opere longitudinali finalizzate alla difesa delle sponde dall'erosione ad opera del corso d'acqua ed al contenimento delle piene.

Tra le principali opere di regimazione sono comprese:

- Soglie e cunettoni;
- Briglie;

- Pennelli;
- Rampe;
- Casse di espansione

Tra le principali opere di difesa sono comprese:

- Argini;
- Scogliere;
- Gabbionate;
- Rivestimenti di sponda;
- Muri spondali;
- Terre rinforzate

Articolo 29. Rilascio dell'autorizzazione

Fatto salvo il rispetto di eventuali altri obblighi attinenti la normativa edilizia, per l'ottenimento dell'autorizzazione comunale relativa alla realizzazione di opere di sistemazione idraulica sul reticolo minore, il richiedente dovrà allegare alla domanda di autorizzazione:

- ◆ Estratto della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 con indicata la localizzazione delle nuove opere e la perimetrazione del bacino imbrifero sotteso dalla sezione di intervento;
- ◆ Estratto della mappa catastale con indicata la localizzazione delle nuove opere;
- ◆ Planimetria dello stato di fatto a scala idonea;
- ◆ Disegni tecnici illustranti il progetto a scala idonea, tenendo conto delle caratteristiche progettuali di cui al seguente articolo 28;
- ◆ Sezioni trasversali in corrispondenza delle nuove opere;
- ◆ Profilo longitudinale dell'alveo per un tratto adeguato a monte e a valle dell'area di intervento;
- ◆ Verifica idraulica della sezione libera di deflusso comprendente il calcolo della portata di massima piena prevedibile per un tempo di ritorno di almeno 100 anni;
- ◆ Documentazione fotografica;
- ◆ Relazione tecnica illustrante l'intervento.

Articolo 30. Caratteristiche progettuali

Il progetto dovrà essere accompagnato da adeguata relazione idrologico-idraulica attestante che le opere sono state dimensionate considerando una sezione libera di deflusso pari a quella determinata per una piena con tempo di ritorno di 100 anni e aumentata del 20%.

Per quanto riguarda gli schemi tipo progettuali delle opere di sistemazione idraulica, si

fa riferimento alla d.g.r. 29/02/2000 n. VI/48740 "Approvazione direttiva Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" o a specifici manuali di letteratura tecnica.

Articolo 31. Rilascio di autorizzazioni particolari

L'asportazione di materiale inerte commerciabile dall'alveo è di esclusiva competenza regionale.

Per quanto riguarda l'asportazione di materiale vegetale o di rifiuti dall'alveo, dovrà essere presentata richiesta di autorizzazione comprendente una descrizione del tipo di intervento previsto.

TITOLO IX. PROCEDURE DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER CASI PARTICOLARI

Articolo 32. Rilascio di autorizzazioni per il reticolo minore con ruolo di confine comunale

Per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta nelle aree afferenti al demanio idrico collegato al reticolo minore con ruolo di confine:

- ◆ il richiedente dovrà presentare ai comuni interessati la medesima istanza, con i contenuti e gli elementi tecnici previsti dalla convenzione vigente sottoscritta tra i due comuni confinanti, ovvero la documentazione tecnica dalle presenti norme;
- ◆ entro i termini stabiliti dalla convenzione, dovrà essere indetta apposita conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- ◆ nel caso in cui l'intervento o l'opera ricada su una sola sponda, l'istanza dovrà essere presentata al comune di appartenenza della sponda; al comune confinante della sponda opposta dovrà essere richiesta l'emissione di un parere.

Articolo 33. Nulla osta per occupazione occasionale

Nei casi di occupazione di pertinenza idraulica occasionale, legata ad eventi, manifestazioni o necessità particolari, è possibile prevedere il rilascio di concessioni secondo procedure semplificate.

TITOLO X. NORME SPECIALI

Articolo 34. Convenzioni con i comuni limitrofi

Per la corretta gestione delle aree afferenti al demanio idrico collegato al reticolo minore con ruolo di confine comunale, devono essere stipulate ed approvate in sede di Consiglio Comunale, apposite convenzioni con i comuni limitrofi. Considerando anche quanto previsto dal TITOLO IX delle presenti norme, tali convenzioni:

- ◆ disciplinano le procedure amministrative e i tempi massimi per il rilascio od il diniego di autorizzazioni;
- ◆ individuano gli elementi tecnici che devono essere contenuti nelle istanze per il rilascio di autorizzazioni;
- ◆ fissano i criteri per la suddivisione dei canoni previsti dalla d.g.r. VII/7868 per le opere afferenti al reticolo idrico minore;
- ◆ individuano l'Amministrazione competente (scelta tra i due Comuni, anche in avvicendamento) per l'indizione della conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ai fini di procedere al rilascio di autorizzazioni o nulla osta.